

MODULO
MAR. 56



CAPITALE	L
PROT.	8033
DATA	08 MAR 1993
UFFICIO	-

X

MOD. 8

Roma, 01.03.1993 19

Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Al LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

Divisione XVII Leg.
Prot. N.° 5173140/92 Allegati
A.24.7

Proposta al Foglio del
Dir. Leg. N.°

OGGETTO: Legge 25.8.1991, n. 284 contenente norme per la liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 16.10.1991 concernente la determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicità dei prezzi etc.... -

CIRCOLARE N. 289
SERIE II
Titolo: Demanio Marittimo

ALLE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI
AGLI ENTI PORTUALI
LORO SEDI

Si fa seguito alla circolare n. 279 in data 3.3.1992 - prot. n. 5170511/A.24.7, con la quale fu disposto, a legislazione vigente, di dare corso alle procedure indicate nel decreto ministeriale indicato in oggetto.

Successivamente a tale data, a seguito della proposizione di giudizi di legittimità costituzionale e conflitti di attribuzione da parte di alcune Regioni e Province autonome, sono intervenute due sentenze della Corte Costituzionale (n. 188 del 13 - 22 aprile 1992 e n. 370 del 9 - 27 luglio 1992) che inducono a riconsiderare l'intera questione con la discendente necessità di impartire, allo scopo di conseguire un comportamento univoco da parte delle autorità in indirizzo, nuove disposizioni, e ciò sotto il profilo, in particolare, degli adempimenti che, in forza delle attuali disposizioni normative, sono da porre in essere a carico di questa Amministrazione.

Con la citata sentenza n. 370 la Corte Costituzionale ha annullato in parte qua il decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 16.10.1991 dichiarando che non spetta allo Stato, con decreto del Ministro, stabilire le modalità di cui agli artt. 3, 3° e 4° comma; art. 4, 3° comma, limitatamente alle copie vidimate non destinate all'ENIT, e 4° comma; e art. 5.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - B.

Dem

[Signature]

.1.



*Ministero
della Marina Mercantile*

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, *19*

All

Divisione *Sex.*
Prot. N° *Allegati*

Risposta al Foglio del
Div. *Sex.* *N°*

OGGETTO:

- 2 -

Ora va considerato che l'adempimento a carico degli operatori delle strutture ricettive e, per quanto può interessare questa Amministrazione, degli esercenti gli stabilimenti balneari, in quanto derivante dal citato decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, in tanto è obbligatorio in quanto soddisfa le finalità di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge 284/91, cioè alla sola finalità della pubblicità di cui al Regio Decreto-Legge 24.10.1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni.

Ciò premesso, si ritiene ora di individuare quali adempimenti rientrino nella competenza di questa Amministrazione.

Il 2° comma dell'art. 4 del decreto in parola dispone che la comunicazione dei prezzi dovrà pervenire, nei termini e secondo il modello indicati, alle Regioni competenti e, quale destinatario aggiuntivo e non alternativo, per gli stabilimenti balneari, alle Capitanerie di Porto. Ed il 3° comma dispone poi che una copia vidimata sia inoltrata, "per il tramite delle Regioni....." all'ENIT.

Da quanto precede se ne deduce che le Autorità in indirizzo dovranno ricevere, facendo risultare la presa a carico del protocollo entro i termini indicati al 1° comma dell'art. 4, le comunicazioni degli operatori obbligati, e detto atto costituirà la base per il riscontro ai fini della vigilanza di competenza (art. 6 1° comma del decreto).

Non saranno invece necessari, perchè non esplicitamente indicati dalla normativa, nè la vidimazione della copia della comunicazione nè l'inoltro della stessa all'ENIT; compito quest'ultimo esclusivamente a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano o degli Enti dalle stesse delegati (art. 4, 3° comma del citato decreto).

. / .



*Ministero
della Marina Mercantile*
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, _____ 19__

All. _____

Divisione _____
Prot. N.° _____

Sex _____
Allegati _____

Risposta al Foglio del _____
Div. _____ Sex _____ N.° _____

OGGETTO: _____
- 3 -

Ove, poi, in occasione dell'espletamento dei compiti di vigilanza, venissero riscontrate delle difformità, le Autorità in indirizzo dovranno segnalare la circostanza alle competenti Regioni per l'eventuale prosieguo sanzionatorio di loro esclusiva competenza (art. 6, 2° comma).

Tutto quanto precede attiene ovviamente, all'affermata competenza dello Stato di disporre, con decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo circa le modalità di comunicazione dei prezzi per le sole finalità indicate al 2° comma dell'art. 1 della legge 284/91.

Di notevole rilievo appare, poi, quanto considerato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 188/92, circa la violazione delle competenze Regionali dedotta col ricorso della Regione Lombardia e quindi della presunta incostituzionalità del 6° comma dell'art. 1 della legge 284/91 che esproprierebbe la Regione stessa dei poteri che sono connaturati alla sua posizione di concedente, volta a controllare attività imprenditoriali svolgentisi sui beni demaniali destinati ad uno specifico uso pubblico.

Osserva la Corte che il dubbio che l'estensione del principio della liberalizzazione dei prezzi alle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione si ponga in contrasto con la natura giuridica propria dei rapporti concessori, è infondato poichè la posizione dell'ente pubblico come concedente di attività o di beni di interesse pubblico non può essere confusa con la posizione del medesimo ente pubblico ove questo sia investito del potere di stabilire in via amministrativa i prezzi di certi merci o di certi servizi.

"In altri termini, qualunque sia il regime di formazione delle tariffe relative ai servizi alberghieri o paraalberghiere - osserva la Corte - il concedente ha pur sempre il potere, in sede di definizione delle condizioni del "disciplinare", di vincolare il concessionario a praticare determinate tariffe".

.!.



*Ministero
della Marina Mercantile*

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, *19*

Al

Divisione *Sen*
Prot. N.º *Allegati*

Risposta al Foglio del
Dir. *Sex* *N.º*

OGGETTO:

- 4 -

La considerazione che precede, appare di notevole rilevanza.

Ne discende, infatti, che il Ministro della Marina Mercantile - nell'ambito dell'esercizio di un potere di cui la Corte ha riconosciuto la legittimità costituzionale - potrà determinarsi ad imporre, in funzione dell'indirizzo di politica marittima generale o settoriale, che gli atti di concessione contengano degli obblighi, a carico dei concessionari, di applicazione di determinate tariffe e ciò ferma restando, in via generale, ovviamente, la liberalizzazione dei prezzi disposta dal 1º comma dell'art. 1 della legge 25.8.1991, n. 284.

I L M I N I S T R O
F. to T E S I N I

per copia conforme all'originale



Capitano di Pregata (CP)
Giovambattista DOMINICI

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 3

DOM/ca
2 tar